

# **TI\_GERICHTE 80.2024.176 vom 17. Juli 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-07-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2024.176](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.176)

FR: TI\_GERICHTE 80.2024.176 du 17 juillet 2024

IT: TI\_GERICHTE 80.2024.176 del 17 luglio 2024

## **Regeste**

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, pretesa donazione del padre residente all'estero, onere della prova, versamenti a contanti

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il contribuente lamenta, preliminarmente, la violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l'autorità fiscale, nella motivazione della decisione, non si sarebbe confrontata con le prove prodotte a sostegno della donazione ricevuta dal padre.

### **E. 1.2**

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

### **E. 1.3**

Adita dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti). L'art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste adottati. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1). Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3). La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n. 19t).

### **E. 1.4**

Ora, benché succinta, la motivazione della decisione su reclamo appare perfettamente comprensibile e ha consentito al contribuente di comprendere che le prove da lui prodotte, a sostegno della pretesa donazione in contanti da parte del padre residente all'estero, non sono state ritenute sufficienti, vista la provenienza dall'estero dei capitali. Su quest'aspetto il ricorso non può pertanto essere accolto.

## **E. 2**

Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima dell'assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006, consid. 4.1).

### **E. 2.1**

Secondo gli articoli 16 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall'art. 7 cpv. 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell'imposizione del reddito netto globale ("Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung"). L'art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l'art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall'imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Le eccezioni, in un sistema caratterizzato da un'imposta generale sul reddito, devono essere interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C\_32/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 3.2). Nell'elenco delle stesse rientra l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a LT).

### **E. 2.2**

Le donazioni sono quindi esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia imposizione con l'imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO). La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità

dovute allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell'atto di attribuzione tra vivi, della gratuità e dell' animus donandi sono comuni (sentenza TF 2C\_32/2020 dell'8 giugno 2020 consid. 3.3).

### **E. 2.3**

Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell'esistenza di tale debito. È pure giustificata l'imposizione di un reddito d'altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all'estero. L'Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all'estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d'indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).

### **E. 2.4**

Se in esito alle misure istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull'onere della prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del fallimento della prova o dell'assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece adottati e comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e sopportare l'onere della prova del fatto che giustifica l'esenzione (sentenza del TF n. 2C\_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti). Un contribuente, che sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile bensì donazione esente dall'imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C\_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

### **E. 3**

LIFD). Con decisione del 23 agosto 2013, ha infatti notificato una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l'obbligo di effettuare indagini d'ufficio, nell'intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d'ufficio non impedisce tuttavia all'autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all'onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n. 2A.561/2005 consid. 3).

#### **E. 3.1**

Nella fattispecie, come visto, l'UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dal ricorrente ed ha rivalutato il suo reddito, ritenendo che quello da lui dichiarato non fosse sufficiente per poter coprire il suo fabbisogno per il periodo fiscale 2015. Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dal contribuente non fosse corretta, l'autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d'ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che

avrebbe poi limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv.

### E. 3.2.1

Nel calcolo delle entrate e delle uscite, sottoposto a \_\_\_\_\_, l'autorità fiscale ha accertato le seguenti "uscite" per il 2015: · Aumento dell'elenco titoli:  
 fr. 202'369.- · \_\_\_\_\_: fr. 1'050'000.- · Donazione dal padre (debito della società) fr. 6'600'559.- · Acquisto natante fr. 13'400.- · Debito fr. 24'000.- · Debito fr. 5'600.- · Debito fr. 14'293.- · Auto aziendale fr. 12'993.- · Spese professionali fr. 5'700.- · Pilastro 3A fr. 6'768.- · Oneri assicurativi fr. 6'922.- · Spese manutenzione fr. 4'744.- · Spese amministrazione fr. 107.- · Interessi passivi malattia fr. 77'683.- · Spese Liberalità fr. 510.- · Imposte: fr. 48'423.- Totale uscite: fr. 8'075'126.- Per quanto concerne le entrate, l'UT ha considerato le seguenti: · Finanziamento stabile \_\_\_\_\_: fr. 17'325.- · Prestito \_\_\_\_\_: fr. 986.- · Donazione dal padre fr. 1'050'000.- · Prelevamento 2° pilastro fr. 24'162.- · Debito fr. 13'363.- · Vs fr. 6'600'559.- · Salario fr. 72'181.- · Cda fr. 40'000.- · Reddito da capitali al netto IP fr. 176.- · Affitti fr. 66'175.- Totale entrate fr. 7'884'927.- Secondo l'autorità fiscale, dal confronto fra entrate e uscite risultava un ammanco di disponibilità finanziaria pari a fr. 190'199.-.

### E. 3.2.2

Il calcolo delle entrate e delle uscite è stato sottoposto al contribuente, il quale ha chiesto di prendere in considerazione anche i versamenti a contanti (relativi alla donazione del padre): così facendo non vi sarebbe stato alcun ammanco. A comprova dell'esistenza della donazione, ha prodotto degli estratti del proprio conto corrente aperto presso la \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dai quali emergono numerosi accrediti a contanti. L'autorità fiscale aveva espressamente richiesto, il 27 febbraio 2017, di produrre la documentazione dalla quale si evincesse il trasferimento dei capitali dall'estero in relazione alla donazione dichiarata, con evidenza del conto di addebito intestato al donante. La documentazione bancaria richiesta non è stata prodotta, ma il contribuente ha sostenuto che il denaro proveniva da una cassetta di sicurezza.

### E. 3.2.3

Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili,

giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT). La giurisprudenza esige una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici internazionali. Le relazioni del beneficiario estero della prestazione sono infatti sottratte al controllo delle autorità fiscali interne, ragione per cui un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da questa relazione internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo di collaborazione accresciuti (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C\_16/2015 del 6 agosto 2015, in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

#### **E. 3.2.4**

Ora, sostanzialmente le parti concordano sul fatto che il ricorrente abbia beneficiato di un reddito ulteriore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione d’imposta. Mentre tuttavia il contribuente sostiene di aver beneficiato di una donazione, come tale esente dall’imposta sul reddito ed anche dall’imposta di donazione, in considerazione del fatto che donatario era il padre, il fisco ritiene per contro che si tratti di un reddito imponibile, in virtù della clausola generale. Non si può non convenire con l’autorità di tassazione, che ha ritenuto insufficiente a provare l’avvenuta donazione la sola dichiarazione ai fini dell’imposta di donazione, priva di effetti fiscali. Né può essere sufficiente a comprovare l’esistenza di una donazione proveniente dal padre il semplice versamento di importi di denaro sul conto bancario da parte dello stesso insorgente. In queste circostanze, il fatto che l’autorità fiscale abbia chiesto la produzione degli estratti relativi ai conti bancari di pertinenza del donante, dai quali i soldi sarebbero stati prelevati per poi essere dati al contribuente, appare più che giustificato, trattandosi di una fattispecie internazionale (in merito anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 33 ad Einführung zu Art. 122 ff). Motivo per il quale, non essendo comprovata la donazione, l’UT ha correttamente imposto la somma quale altro reddito, peraltro tenendo in considerazione unicamente l’importo di fr. 215'000.- anziché l’integrale ammontare dichiarato, pari a fr. 232'888.45.-.

#### **E. 4**

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'500.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di fr. 1'600.- sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello II presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.